

P.Q.M.

In accoglimento delle domande di parte ricorrente, visto l'art. 28 d.lgs. 150/2011

-Accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per essa dalla sua Giunta Regionale, consistente nell'aver emanato la **delibera 1580 del 7/12/18** con la quale è stato indetto il bando di concorso 2018- fondo di sostegno per l'anno 2018, nella parte in cui detto bando contiene le seguenti clausole:

a) **Requisito** (per gli stranieri extra UE) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TU immigrazione (art. 2 Bando) **anziché** di solo regolare permesso di soggiorno di qualunque tipo;

b) **Requisito** della assenza di proprietà su immobili ad uso abitativo in Italia o all'estero (art. 3 Bando), **senza esentare** da tale requisito coloro che sono muniti di permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione umanitaria;

c) **Requisito** dell'obbligo (per gli stranieri UE ed extra UE) di dimostrare l'assenza di "proprietà a destinazione abitativa ubicata all'estero" mediante documentazione "riguardante attestazioni o certificati in corso di validità rilasciata dal competente stato estero stesso corredata da traduzioni in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale", **invece che** prevedere l'equiparazione in questo caso tra cittadini italiani e cittadini stranieri, senza oneri documentali aggiuntivi per questi ultimi;

d) **Requisito** di 4 anni di residenza nella Regione (art. 2 bando), **anziché** escludere condizioni collegate alla residenza protratta nella regione;

-Conseguentemente, ordina alla Regione Autonoma Valle d'Aosta in persona del Presidente della Giunta Regionale e per essa alla Giunta Regionale di riaprire il bando in questione (o, in caso di già avvenuta distribuzione delle somme, di emettere nuovo bando integrativo del precedente con stanziamento di somma pari almeno ad un terzo di quella precedente), con la **modifica delle clausole** di cui sopra nel seguente modo:

-Requisito a): l'accesso è consentito agli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno di qualunque tipo;

-Requisito b): ne sono esentati coloro che sono muniti di permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione umanitaria;

-Requisito c): equiparazione in questo caso tra cittadini italiani e cittadini stranieri, senza oneri documentali aggiuntivi per questi ultimi;

-Requisito d): eliminazione di condizioni collegate alla residenza protratta nella regione;

-Condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., euro 100 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del predetto obbligo, a decorrere dal 30mo giorno successivo alla notifica della ordinanza;

-Ordina la pubblicazione del dispositivo del provvedimento sul sito istituzionale dell'amministrazione;

-Condanna la convenuta Regione Autonoma Valle d'Aosta a rimborsare alla ricorrente A.S.G.I. le spese processuali, che liquida in €. 15.000 (€. 5.000 per fase studio, €. 5.000 per fase introduttiva, €. 5.000 per fase decisoria), oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Torino, 21 giugno 2021

Il Giudice
dott. Silvia Vitro